



UNIONE DEI COMUNI

COMUNITA' COLLINARE "ALTO ASTIGIANO"

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1: Finalità del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

ART. 2: Destinatari del servizio.

1. Il servizio è destinato agli alunni che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado, residenti nei Comuni della Comunità Collinare "Alto Astigiano": nella fattispecie nei Comuni di Albugnano, Berzano S. Pietro, Castelnuovo Don Bosco, Cortazzone, Montafia, Moransengo, e Pino d'Asti.
2. Il servizio potrà essere destinato anche agli alunni frequentanti la Scuola primaria e secondaria di primo grado non residenti nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano": nel caso specifico si demanda al Comitato Amministrativo l'approvazione di idonee convenzioni con i Comuni nei quali risiedono gli studenti destinatari del servizio.
3. Le amministrazioni interessate si impegnano a collaborare tra di loro per l'applicazione del presente regolamento avente valore per l'intera Unione.

ART. 3: Organizzazione del servizio.

1. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente da ogni singola Amministrazione nell'ambito del proprio territorio, in collaborazione con le amministrazioni limitrofe, prima dell'inizio dell'anno scolastico, tenendo conto:
 - i. delle richieste pervenute dagli aventi diritto;
 - ii. degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalle scuole;

- iii. del calendario scolastico;
 - iv. dall'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Nel caso in cui la famiglia iscriva il figlio ad un plesso diverso da quello territorialmente più vicino, ovvero nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto verrà effettuato solo qualora ogni singola Amministrazione lo ritenga compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti aggravio di spesa.
 3. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione con il Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.
 4. Nel caso di scioperi in capo al comparto Istruzione e Ricerca relativo ai dipendenti scolastici, per cui non viene garantito il regolare svolgimento delle lezioni, il Sindaco del Comune detentore dello scuolabus ed in disponibilità del personale abilitato alla guida del mezzo di qua, sentiti i dirigenti scolastici, potrà sospendere il servizio in quanto l'Ente locale gestore del servizio non può assumere l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il proprio domicilio gli alunni.
 5. Nel caso del verificarsi di situazioni di emergenza dovute a particolari condizioni atmosferiche quali forti nevicate e/o presenza di ghiaccio sulle strade od ancora calamità naturali, il Sindaco del Comune detentore dello scuolabus ed in disponibilità del personale abilitato alla guida del mezzo di qua, riscontrata la pericolosità della circolazione viabile ritenuta compromettente per la sicurezza dei bambini, previa comunicazione agli Uffici dell'Unione responsabili del servizio di trasporto scolastico, procederà alla sospensione del servizio di trasporto scolastico per tutto il perdurare delle avversità atmosferiche. Ogni famiglia interessata verrà avvisata entro le ore 7.00 del mattino con modalità demandate al Comune interessate.

ART. 4. Fermate dello scuolabus

1. Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Amministrazione comunale.
2. Oltre alle fermate principali nei centri di ogni comune, nonché nei centri frazionali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti, rispettando i seguenti criteri:
 - a. il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere di norma inferiore a 3;
 - b. le fermate devono avere tra di loro una distanza di norma non inferiore a 400 metri;
 - c. deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
 - d. per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - e. si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze particolari valutate di volta in volta dalla singola Amministrazione.

6. Nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.
7. Ogni variazione del piano fermate che dovesse interessare altri Comuni dovrà essere preventivamente discussa all'interno della Comunità Collinare.

ART. 5. AMMISSIONE AL SERVIZIO.

1. L'Ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto entro il 31 luglio di ogni anno utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Comunità Collinare "Alto Astigiano". Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

2. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. Entro tale termine gli interessati dovranno richiedere all'Ufficio addetto del proprio Comune di residenza l'orario di massima di partenza ed arrivo dello scuolabus ed il luogo delle fermate.

3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. La domanda potrà essere presentata con una "liberatoria" (ai sensi dell'art.19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172) firmata dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, che autorizzano così l'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori che abbiano compiuto l'undicesimo anno di età. Detta autorizzazione, oltre a poter essere presentata alle istituzioni scolastiche, può venire destinata agli Enti gestori del servizio, esonerandoli dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche.

L'iscrizione al servizio ha validità per anno scolastico; eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio addetto della Comunità Collinare "Alto Astigiano" in forma scritta.

4. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento che verrà fornito con i moduli d'iscrizione al servizio scuolabus.

5. Nel caso che il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili sul mezzo, l'Amministrazione concederà la priorità in base esclusivamente all'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle domande di ammissione al servizio.

ART. 6. RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE.

1. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
2. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus e dello scarico delle responsabilità è condizione indispensabile per accedere al servizio.

3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia, che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
4. Per gli alunni minori di anni quattordici viene prevista (ai sensi dell'art.19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172) la possibilità, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, di utilizzare in maniera autonoma il servizio di trasporto scolastico previa sottoscrizione da parte dei genitori, dei tutori e dei soggetti affidatari di apposita "liberatoria di responsabilità". Tale norma prevede che analoga autorizzazione già in precedenza presentata alle istituzioni scolastiche per consentire l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico, possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli Enti Locali gestori dei servizi di trasporto scolastico, esonerando questi ultimi dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno delle attività scolastiche.
5. Per quanto riguarda la "liberatoria di responsabilità", di cui ai commi precedenti, l'Unione la ritiene applicabile esclusivamente agli alunni che abbiano compiuto gli undici anni d'età, così come pure inteso nella fattispecie da parte delle direzioni didattiche territorialmente competenti.
6. la fermata dello scuolabus sarà il più vicino possibile all'ingresso della scuola, ma nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'autista relativamente a fatti inerenti l'incolumità degli alunni trasportati una volta scesi dal mezzo scuolabus in area idonea alla fermata.
7. Non essendo previsto presso la scuola un servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.
8. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

ART. 7. TESSERINO IDENTIFICATIVO:

1. A ciascun utente verrà consegnato, a cura del proprio Comune di residenza, un tesserino nominativo la cui esibizione dà diritto ad usufruire del servizio.
2. Alla famiglia verrà comunicato uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per comunicazioni urgenti in merito al servizio.
3. Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati dalle rispettive direzioni didattiche territorialmente competenti all'Unione e agli operatori del servizio (autisti) entro il 31 luglio di ogni anno.

ART. 8. COMPORAMENTO UTENTI:

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti e l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi.
2. Gli autisti sono tenuti a comunicare all'Ufficio addetto della Comunità Collinare "Alto Astigiano l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.
3. In caso di comportamento scorretto, su segnalazione dell'autista, il Sindaco competente, segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato ed alla scuola frequentata. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.
4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli, individuati dall'autista.

ART. 9: PAGAMENTO DEL SERVIZIO.

1. L'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano" ogni anno, prima del termine per la richiesta di ammissione al servizio ex art.5 c.1 del presente Regolamento (31 luglio), con provvedimento del Comitato Amministrativo, stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.
2. Detta quota dovrà essere versata mensilmente con decorrenza da Settembre a Giugno di ogni anno in corrispondenza del periodo di utilizzo del servizio. Per i mesi di Settembre e Giugno l'importo da versare è pari alla metà della quota mensile indipendentemente dalla data di inizio e termine del periodo scolastico.
3. In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti, si procederà alla sospensione del servizio.
4. Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale RINUNCIA SCRITTA all'Ufficio addetto entro e non oltre il 30 del mese precedente a quello in cui non si avvarrà più del servizio;

ART. 10. RIDUZIONI.

1. E' riconosciuta una riduzione del 30% sulla tariffa del servizio di cui al presente regolamento, nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
 - a. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare a cui appartiene lo studente che usufruisce del servizio, regolarmente presentato secondo le modalità di cui al Decreto Interministeriale n.347 del 4 ottobre 2019, sia pari o inferiore ad Euro 15.000,00;

- b. All'interno della stessa famiglia vi siano almeno due figli che usufruiscano del servizio di trasporto. Tale riduzione verrà applicata dal 2° figlio.
2. La determinazione della riduzione viene effettuata solo su specifica e documentata richiesta di un genitore o del tutore legale. Nel caso in cui non venga presentata alcuna istanza viene automaticamente applicata la tariffa massima riconosciuta.
 3. La valutazione di casi di estremo disagio economico e sociale della famiglia è di **competenza del servizio sociale**, che provvederà a sottoporre le relative istanze all'Ufficio addetto.

ART. 11. DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DEL CALCOLO DELL'I.S.E.

1. La determinazione della composizione del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'I.S.E. è riferita al nucleo familiare anagrafico, alla data della richiesta.
2. Nel nucleo familiare vengono computati entrambe i genitori, seppur non anagraficamente conviventi ed eventuali altri familiari risultanti dalla certificazione anagrafica dell'utente.

ART. 12. TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE.

1. Gli scuolabus potranno essere utilizzati nell'esplicazione delle attività didattiche (gite culturali, di istruzione o attività sportive), sia nell'ambito del Comune che al di fuori del Comune stesso entro il territorio provinciale, e previa autorizzazione delle autorità scolastiche, per un numero massimo di dieci uscite per l'Istituto Scolastico di Montafia e di venti uscite per l'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco, valevoli per l'intero anno scolastico. L'utilizzo del mezzo e dell'autista impiegato dovrà essere autorizzato dal Comune interessato in base alle disponibilità dei mezzi e del personale.
2. La Dirigenza scolastica deve trasmettere un calendario di massima di richieste annuali entro il 31 Ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste l'Ufficio addetto provvederà a segnalarlo alla Dirigenza scolastica, al fine della valutazione delle priorità, da parte della stessa.
3. Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica con almeno quindici giorni di anticipo.
4. Nel limite delle possibilità organizzative della Scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.
5. Durante le attività extrascolastiche (compresi i Centri estivi) lo scuolabus potrà essere messo a disposizione, a discrezione dei singoli Comuni, per trasporti ordinari (casa – sede del centro estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

6. I costi sostenuti verranno accorpati a quelli della gestione ordinaria del servizio di trasporto scolastico e ripartiti tra i Comuni che fanno parte della Comunità Collinare secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 29 del 8/09/2015, tenendo comunque sempre conto degli accordi definiti con i Comuni non aderenti all'Unione (convenzioni, nulla- osta al trasporto, ecc.).